



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 134

del 21/07/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE CONTRO RICORSO PRESENTATO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI 2019 N. 2020-101-SOL2-005195 DEL 31/12/2020

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 16:00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia Servizi Ambientali Spa, di cui alla determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016, e dei servizi ad esso collegati, con decorrenza 2018 il Comune di Empoli ha attivato il servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);

DATO ATTO che il Comune di Empoli, tramite il soggetto affidatario Alia Servizi Ambientali Spa, nell'ambito delle proprie funzioni di gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), e, nello specifico, delle attività di sollecito e accertamento tese a contrastare l'evasione tributaria, ha emesso sollecito su avviso di pagamento TARI 2019 e contestuale preavviso di emissione di avviso di accertamento n. 2020-101-SOL2-005195 del 31/12/2020, per l'importo totale, comprensivo di sola imposta, di € 46.604,00;

CONSIDERATO che il soggetto passivo ha proposto ricorso a questo Comune nei termini previsti dall'art 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con deposito delle proprie memorie difensive, assunte al protocollo generale dell'Ente in data 08/03/2021, prot. n. 15498, e si è costituito in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in data 28/06/2021;

VISTO il D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul processo tributario, ed in particolare:

- l'art. 11, comma 3, il quale, disciplinando la capacità di stare in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie, stabilisce che "l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";
- l'art. 12, comma 1, il quale nel trattare l'assistenza tecnica, specifica che "le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione (...) devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato";
- l'art. 23 il quale, disciplinando la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa che l'ente impositore si costituisce in giudizio "mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni";

VISTO l'art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147, che prevede, ai fini TARI, che "*Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 18/09/2019, con la quale la Dott. ssa Cristina Buti, dirigente del Settore n. VI "Servizi Finanziari e Sistemi Informatici", è stata nominata funzionario responsabile TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147;

CONSIDERATO che il ricorso in oggetto riguarda la stessa fattispecie di altri analoghi ricorsi presentati dal medesimo contribuente per TIA, TARES e TARI, anni dal 2011 al 2018. Tali ricorsi sono stati gestiti direttamente da Alia Spa quale funzionario responsabile del tributo fino all'anno di imposta 2017, e tramite attivazione di difesa da parte del Comune – quale funzionario responsabile del tributo per l'anno 2018 – tramite Alia Spa, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del



20/01/2021. Al riguardo, Alia Spa ha rimesso, in data 06/07/2020, una relazione, conservata agli atti dell'istruttoria, con la quale il legale esterno individuato dalla stessa società ha relazionato sullo stato dei fatti del contenzioso in corso, evidenziando le argomentazioni a sostegno della linea difensiva e le sentenze tributarie favorevoli all'Ente già intervenute;

RITENUTO che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia del provvedimento impugnato e ravvisata quindi l'opportunità di costituirsi in giudizio, a fronte del ricorso sopra richiamato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;

RITENUTO opportuno, per quanto riguarda l'assistenza tecnica relativa al ricorso in oggetto, avvalersi, ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 12, comma 1, di Alia Servizi Ambientali Spa nell'ambito del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), in continuità con la linea di difesa dei precedenti analoghi ricorsi;

CONSIDERATO che la spesa derivante dalla costituenda difesa trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI), tra i costi relativi ai servizi accessori attivati;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere alla costituzione in giudizio, in qualità di parte resistente, del Comune di Empoli davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, a fronte del ricorso e per i motivi citati in premessa;
2. di incaricare la dott.ssa Cristina Buti, Dirigente del Settore n. VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici e funzionario responsabile TARI, di procedere all'attivazione della difesa per il ricorso in oggetto tramite il soggetto gestore del Servizio Rifiuti del Comune di Empoli, Alia Servizi Ambientali Spa, nell'ambito del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
3. di dare atto che la spesa derivante dalla costituenda difesa trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI), tra i costi relativi ai servizi accessori attivati;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Quindi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio nel ricorso in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

